

STATUTO:

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile , una associazione (di seguito riportata più brevemente come "Associazione") denominata "ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE E L'AVANZAMENTO DELLE NEUROSCIENZE TOSCANE" ovvero più brevemente, "ASSOCIAZIONE DANTE".

La sede dell'Associazione è stabilita in Siena, Via dei Termini n. 23. Lo spostamento della sede legale nell'ambito del Comune di Siena non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto e Durata

L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e non ha oggetto l'esercizio di attività commerciale e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, le quali sono espressamente inibite, salve quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha lo scopo di:

- realizzare e approfondire conoscenze nel campo delle Neuroscienze mediante ricerca, documentazione, pubblicazioni, formazione, comunicazione, pratica sociale, relazioni nazionali ed internazionali;
- sviluppare argomenti ed attività di rilievo sociale e medico-scientifico volti all'utilizzo, alla implementazione e alla valorizzazione delle conoscenze nel campo delle Neuroscienze;
- incrementare le opportunità di ricerca, sviluppo e lavoro legate al campo delle Neuroscienze sviluppando in quest'ambito nuove professionalità per migliorare il tessuto sociale correlato.

In particolar modo l'associazione si propone di:

- istituire spazio pubblico promuovendo e realizzando strutture cliniche, scientifiche e sociali nelle quali si creino, si sviluppino e si realizzino progetti coerenti con le sue finalità; ampliare il patrimonio e gli strumenti di ricerca, informazione e di orientamento di natura cartacea, telematica e informativa incrementandone la funzione, progettazione e realizzazione in network nazionali e internazionali;
- promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, incontri, conferenze, convegni, audits, dibattiti, corsi di formazione e partecipare a iniziative culturali e sociali, al fine di sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica alle problematiche inerenti le Neuroscienze, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, i relativi addetti e il pubblico, quali la produzione e pubblicazione di materiali cartacei ed informatici inerenti le tematiche affrontate dalla associazione;
- predisporre spazi reali, virtuali e mediatici al fine di perseguire le finalità sociali ed intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente o indirettamente, strutture importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare anche stabilmente persone che necessitano di fruire quanto il mondo delle Neuroscienze può offrire, nonché attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita;
- promuovere anche attraverso partenariati e reti nazionali e internazionali, un'attività formativa finalizzata all'acquisizione di nuove professionalità;
- sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse dell'associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; raccogliere fondi presso privati, Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituti, Società, Amministrazioni locali e con sedi di ricerca, di documentazione e di formazione accademiche e non accademiche, favorendo ogni forma di elargizione, donazione od altro da destinare agli scopi suddetti; - stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione; sperimentare forme organizzative innovative, alla luce degli avanzamenti in conoscenza nella gestione organizzativa per agevolare ed incrementare le finalità sociali, come anche nuove forme di rapporto con le Istituzioni Pubbliche e Private, ed in particolare con le Amministrazioni locali e con sedi di ricerca, di documentazione e di formazione accademiche e non;
- h) ricercare e sviluppare modalità di analisi e sviluppo delle scelte organizzative attuate da istituzioni pubbliche e private nell'ambito delle loro strategie di gestione della responsabilità sociale nel campo delle neuroscienze; cooperare con le sopracitate istituzioni pubbliche e private per ottimizzare le loro scelte organizzative nella gestione della loro responsabilità sociale nel campo delle Neuroscienze;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Soci e criteri di ammissione ed esclusione

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'ammissione prevede l'inoltro di apposita domanda scritta al Presidente secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Presidente (Curriculum Vitae, altro che si ritenga utile).

Criterio di inammissibilità " a priori" a socio è la copertura da parte del richiedente di cariche dirigenziali "apicali" in istituzioni pubbliche o private (escluse quelle onorifiche).

Sull'ammissione a socio il Presidente si esprime sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo che, riunito, decide a maggioranza assoluta.

Le decisioni sull'ammissibilità/inammissibilità a socio sono insindacabili e inappellabili e non necessitano di motivazione.

Sarà cura del Presidente dell'Associazione iscriverne in apposito registro tutti coloro che risultano essere soci dell'Associazione dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea dei soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, possono essere eletti alle cariche sociali e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso unilaterale del socio stesso dall'Associazione
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal Regolamento Interno, nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione o che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione: per morte del socio; per scioglimento dell'Associazione.

L'associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto, escludendo altresì, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'Art. 24 Codice Civile è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che – per 2 (due) anni consecutivi - non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi [dell'art. 6](#).

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio di esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- all'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- all'elezione del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- ad ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- agli indirizzi di programmazione annuale.

Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal presidente e dal Segretario. Hanno diritto di intervento all'Assemblea dell'Associazione e di voto tutti i soci che siano in regola con il versamento dei contributi sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita o posta elettronica o fax inviati a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. I soci devono, in ogni caso, essere adeguatamente informati. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 1 (uno) socio. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei intervenuti, i quali deliberano a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea. Al consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 9 – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di suo impedimento. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, al loro spese, estratti.

Il Tesoriere provvede al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle sue attribuzioni il Tesoriere potrà:

- a) riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
 - b) depositare denaro e valori presso uno o più Banche prescelte dal Consiglio Direttivo e controllare il movimento del conto corrente postale, se istituito;
- tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al "Consiglio Direttivo"; collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario, cui esso riconosca particolari benemeritenze e capacità nei settori propri dell'attività dell'Associazione. Esso Presidente Onorario non avrà alcuna attribuzione amministrativa, gestionale o di rappresentanza, ma potrà essere chiamato a partecipare all'Assemblea ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 10 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bossa di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilanci, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo

Art. 12 Collegio dei Revisori

Il collegio dei Revisori è composto da numero variabile da uno a tre membri effettivi e da uno a due supplenti, eletti, anche tra non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. I revisori durano in carica tre esercizi e fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Art. 13 Norme Applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.